Sentenza 159/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Tammaro MAIELLO | Presidente |
| Paola BRIGUORI | Consigliere relatore |
| Oriella MARTORANA | Consigliere |
| Antonio PALAZZO | Consigliere |
| Carola CORRADO | Primo Referendario |

pronuncia la seguente

## SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60929** del registro di segreteria, proposto da:

**xx**, nato a xx il xx, C.F. xx, residente ad xx, via xx, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNTPLA66B05C745M, PEC paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3700620, unitamente e disgiuntamente all'avv. Susanna Chiabotto, C.F. CHBSNN64S45L219T, PEC susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3700620, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, valida anche per il grado di appello,

**appellante**

**contro**

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - 00144, ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale INPS, avv. Raffaele Tedone e avv. Ilaria De Leonardis, in Bari, via Putignani n. 108 - 70126,

**appellato**

**avverso**

la sentenza n. 407/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, depositata il 3 giugno 2022;

**VISTO** l'atto di appello;

**VISTI** gli atti e i documenti di causa;

**PRESO ATTO** all'udienza del 16 settembre 2026, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Laura Pilerci, dell'assenza del difensore dell'appellante xx, non costituito l'INPS.

**FATTO**

1. Con atto di citazione in appello il sig. xx, già appartenente alla Polizia di Stato e titolare di trattamento pensionistico dal 31 dicembre 2010, impugnava la sentenza n. 407/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, depositata il 3 giugno 2022.

La pronuncia gravata aveva rigettato la domanda di riliquidazione della pensione mediante attribuzione dell'indennità integrativa speciale, per la quota A, in misura intera e separata, anziché nel limite dell'80 per cento, condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio.

L'appellante chiedeva la riforma della decisione e il riconoscimento della

pretesa pensionistica; in subordine, la rimessione degli atti al primo giudice e, comunque, la riforma della statuizione sulle spese.

2. All'udienza del 17 giugno 2026, fissata per la trattazione, nessuno compariva per l'appellante e per l'INPS.

Il Presidente, sentito il Collegio, rinviava pertanto la causa, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., all'udienza del 16 settembre 2026, disponendo che la Segreteria comunicasse l'estratto del verbale all'appellante perché provvedesse a notificarlo alla controparte, con l'avvertenza che la mancata comparizione alla nuova udienza avrebbe comportato la dichiarazione di improcedibilità dell'appello anche d'ufficio.

3. Alla nuova udienza del 16 settembre 2026 nessuna delle parti compariva.

Il giudizio veniva quindi trattenuto in decisione.

**DIRITTO**

**L’appello va dichiarato improcedibile.**

1.Va anzitutto dichiarata la contumacia dell’I.N.P.S. in quanto risulta non costituito nel presente grado di giudizio.

2. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata fissata per l’udienza del 17 giugno 2026. Constatata l’assenza dell’appellante, veniva disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza del 16 settembre 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.

2. All’odierna udienza, veniva di nuovo constatata l’assenza dell’appellante.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che: *“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato*

*improcedibile anche d'ufficio".*

Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l'improcedibilità del giudizio n. G 60929.

Nulla per le spese, stante la contumacia dell'I.N.P.S. e la natura in rito della presente pronuncia.

**P.Q.M.**

**la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello**, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 196 c.g.c

**DICHIARA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO**

G 60929 del registro di segreteria, proposto da xx e per l'effetto conferma la sentenza n. 407/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, depositata il 3 giugno 2022.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| Dott.ssa Paola Briguori | Dott. Tammaro Maiello |
| *f.to digitalmente* | *f.to digitalmente* |

Depositato in Segreteria il 06/10/2026

Il Dirigente

*f.to digitalmente*

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

*f.to digitalmente*

Depositato in Segreteria il 06/10/2026

Il Dirigente

*f.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 06/10/2026

Il Dirigente

*f.to digitalmente*